



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

337^ seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 29 febbraio 2000.

Presiede la presidente del Consiglio regionale Celestina Ceruti, indi la vicepresidente Katia Zanotti,

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | | | |
|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1) | AGOGLIATI Antonio | 23) | ERRANI Vasco |
| 2) | ALNI Daniele | 24) | GARAGNANI Fabio |
| 3) | AMORETTI Manuela | 25) | GIACOMINO Rocco Gerardo |
| 4) | BALBONI Alberto | 26) | GIOVANELLI Ferruccio |
| 5) | BALLARINI Giovanni | 27) | GNASSI Andrea |
| 6) | BARTOLINI Silvia | 28) | GUERRA Daniela |
| 7) | BASTICO Mariangela | 29) | IELO Girolamo |
| 8) | BERETTA Nino | 30) | LEONI Gianarturo |
| 9) | BERTELLI Alfredo | 31) | LISI Giorgio |
| 10) | BERTOLINI Isabella | 32) | LOMBARDI Marco |
| 11) | BIGNAMI Marcello | 33) | MARIUCCI Luigi |
| 12) | BISSONI Giovanni | 34) | MOLINARI Manlio |
| 13) | BOCCHINI Ariana | 35) | PARMA Maurizio |
| 14) | BORGHI Gianluca | 36) | PIERI Vittorio |
| 15) | BOTTAZZI Luigi | 37) | PRIOLI Maria Vittoria |
| 16) | CAMPAGNOLI Armando | 38) | RASMI Carlo |
| 17) | CANTONI Patrizia | 39) | RIVOLA Pier Antonio |
| 18) | CERUTI Celestina | 40) | SABATTINI Emilio |
| 19) | COCCHI Renato | 41) | SANDRI Alfredo |
| 20) | COTTI Lamberto | 42) | TAMPIERI Guido |
| 21) | DAVOLI Lorenza | 43) | TASSI Pietro Vincenzo |
| 22) | DRAGOTTO Giorgio | 44) | ZANOTTI Katia |
| | 45) | | ZUCCA Maria Cristina |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri La Forgia e Lorenzi.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Gilli, Morra e Ridolfi.

Oggetto n. 6652: Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14. (Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2000, n. 293)

Progr. n. 1410

Oggetto n. 6652: Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14.
(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2000, n. 293)

Prot. n. 2731/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 293 del 25 febbraio 2000, recante in oggetto "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" e che qui di seguito si trascrive integralmente:

- - - - -

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett. b) ove si stabilisce che il Consiglio regionale adotta un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita;

Rilevato che l'art. 2 della summenzionata L.R. n. 14/1999 stabilisce che i suddetti criteri regionali sono definiti al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alle disponibilità di servizi al consumatore;

Esaminata la proposta di "Criteri e condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita", elaborati dal Servizio regionale competente;

Sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle associazioni di impresa;

Ritenuto pertanto di dover procedere a presentare al Consiglio, ai fini dell'approvazione, la suddetta proposta di Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Dr.ssa Paola Castellini, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di presentare al Consiglio, per l'approvazione, i "Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Criteria e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. B della L.R. 5 luglio 1999, n. 14.

Indice

1	CONTENUTI E STRUMENTI DEL DOCUMENTO	4
2	CRITERI RELATIVI ALLE SCELTE URBANISTICHE E DI PROGRAMMAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE	12
	Criteri di sostenibilità ambientale	
	2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di territorio	12
	2.b Criteri per la valutazione delle compatibilità ambientali ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita.	12
	Criteri relativi ad obiettivi di equilibrio, graduazione, efficacia dell'attuazione relativa alle grandi strutture in rapporto alle altre tipologie distributive	
	2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di capacità insediative dei piani in rapporto alle grandi strutture	14
	2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacità insediativa delle diverse tipologie distributive	15
	2.e Criteri per la graduazione dell'attuazione	15
	2.f Criteri per la verifica di 'efficacia rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio	17
	Definizione di misure relative alla fase di prima attuazione	
	2.g Prima fase di attuazione	18
3	CRITERI RELATIVI ALLE SCELTE AUTORIZZATIVE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI COMUNE-PROVINCIA-REGIONE	19
	3.a Criteri specifici di valutazione di impatto dei progetti di insediamento	19
	3.b Indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle proposte	20

1. CONTENUTI E STRUMENTI DEL DOCUMENTO

1.a Il presente atto di cui al punto b) dell'art.3, c.2 L.R.14/99 contiene le indicazioni con le quali la Regione promuove, di concerto con Province e Comuni e intervenendo con le proprie competenze e responsabilità nelle sedi indicate dalla L.R. 14/99 e dalla Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio (Conferenza dei Servizi ex art. 7 L.R. 14/99; verifica ed approvazione PTCP; Conferenza Servizi ex art. 11 L.R. 14/99), oltre che gli indirizzi generali di programmazione degli insediamenti commerciali e i criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica le due funzioni richiamate dalla Legge a proposito delle grandi strutture di vendita: "regolare obiettivi di presenza e sviluppo" (funzione programmatoria/pianificatoria) e "valutare i progetti di insediamento" (funzione attuativa/autorizzativa). Tale atto inoltre si connette alla strumentazione individuata nella nuova Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

La Legge Regionale n. 14/99 per la disciplina del commercio in sede fissa, in attuazione del DLgs 31/3/98 n. 114, ha definito l'impianto della programmazione complessiva della rete distributiva, indicata come competenza delle Regioni dall'art. 6 del DLgs 114, così articolandolo:

Indicazione da parte della Regione, nell'art. 2 della L.R. 14/99 degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 dello stesso DLgs 114.

- a) Promozione da parte della Regione di tale processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, in concorso con Comuni e Province, stabilendo che Comuni e Province provvedono all'attuazione dei summenzionati indirizzi generali nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. (PTCP-PRG). Conseguentemente la Legge Regionale ha previsto la formulazione oltreché degli indirizzi generali, anche di criteri che costituiscono riferimento per le scelte di Province e Comuni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica per gli insediamenti commerciali.
- b) Previsione di un atto della Regione contenente "criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare la compatibilità ambientale, salvaguardare l'equilibrio con la presenza delle altre tipologie distributive; e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore".

Con le modalità così articolate la Legge Regionale dà corso ad un impianto della programmazione che

- Realizza la collocazione di tale programmazione degli insediamenti commerciali, nella pianificazione territoriale ed urbanistica.

- Persegue un modello di rete - obiettivo, di dimensionamento delle funzioni commerciali articolato nelle diverse tipologie e un quadro di compatibilità territoriale, che riferisce la programmazione alla compatibilità tra zone di possibile insediamento e tipologie di strutture distributive; quindi una "programmazione per la concorrenza" che non intende fissare barriere all'entrata nel mercato, ma "regolare la stessa presenza e sviluppo delle grandi strutture, in riferimento a criteri e indirizzi - come sopra indicati - di interesse generale, e rivolti a favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive".
- Delega a Province e Comuni l'attuazione sul territorio della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Con tali modalità la Legge Regionale da un lato realizza i principi di delega (a Province e Comuni) individuate nella L.R. 3/1999; dall'altro lato predispone un modello di programmazione che si colloca nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato a proposito delle misure regionali attuative del DLgs 114: indicazioni che in particolare hanno osservato (cfr. documento Autorità 15/4/99) che "la portata innovativa del DLgs 114/98 rispetto alla precedente normativa nazionale fondata sulla Legge 426/71 risiede nella circostanza che esso cessa di avere quale obiettivo centrale la pianificazione quantitativa dell'offerta, per adottare una prospettiva di tutela di interessi generali, principalmente di tipo urbanistico (tutela dell'assetto urbano, tutela dell'ambiente, dei beni artistici e culturali) o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori in diversi ambiti geografici"; - tra l'altro - "evitando quindi l'adozione di un modello di valutazione delle domande di autorizzazione per le medie e grandi superfici rigidamente impostato in termini di regolamentazione strutturale del mercato, cioè sulla predeterminazione quantitativa di limiti alle possibilità di entrata sul mercato (autorità, ibidem.)".

Più specificatamente le indicazioni dell'Autorità hanno sottolineato che "andrebbe evitata la fissazione di obiettivi definiti in termini di equilibrio tra domanda e offerta", mentre occorre come detto all'art. 6 del DLgs 114 "assumere nell'indicare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita il rispetto del principio di libera concorrenza favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive".

Allo stesso modo occorre evitare la reintroduzione delle tabelle merceologiche (con l'eccezione della distinzione tra alimentare e non alimentare), attraverso disposizioni che comportino una connessione delle autorizzazioni (di grandi e medie strutture) alla operatività dell'esercizio in un determinato settore merceologico" e, in definitiva, definire un "sistema preposto all'esame delle domande di autorizzazione relative alle medie e grandi superfici di vendita configurato in modo tale che l'ipotesi di non accettazione di una domanda sia limitata ai casi in cui dall'accoglimento della stessa deriverebbero specifici effetti pregiudizievoli per l'interesse generale con riferimento all'adeguata articolazione dell'offerta, alla disponibilità di servizi per la popolazione (compresi gli esercizi di vicinato) e in generale alle esigenze di tutela e riqualificazione dell'assetto urbanistico territoriale". (cfr. Autorità Garante).

L'impianto di programmazione definito dalla normativa regionale si realizza con i seguenti adempimenti e contenuti, presenti nella L.R. 14/99 e nei successivi "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica".

- Sono fissati nei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica" gli indirizzi per la definizione, da parte delle Province, degli ambiti della programmazione degli insediamenti commerciali, i quali prevedono che i PTCP (a regime) e le Conferenze dei Servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 individuano:
- le aree metropolitane omogenee intese come sistemi urbani complessi sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di diffusione urbana componenti una città vasta;
- gli ambiti sovracomunali rilevanti, tenendo conto dell'assetto e della gerarchizzazione del sistema insediativo, delle aree di gravitazione determinate dall'assetto delle reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; costituendo a questo riguardo riferimento la definizione delle "città regionali e dei centri ordinatori" come definiti dal PTR e dai PTCP vigenti, con eventuali specifiche connotazioni delle gravitazioni commerciali;
- le aree montane, rurali, e di minore consistenza demografica di cui all'art. 9 della L.R. 14/99.

La Conferenza dei Servizi delibera le suddette individuazioni.

Sulla base degli "Indirizzi generali" e dei "Criteri di pianificazione":

- I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali nei propri strumenti urbanistici, provvedendo:
 - ad un dimensionamento della funzione commerciale delle diverse tipologie, con "una valutazione" "dello stato di fatto della rete" ... "anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale di popolazione residente e/o gravitante" e "delle potenzialità urbanistiche per il commercio con riferimento alle aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree per nuovi insediamenti e alle aree specialistiche" (v. L.R. 14/99 art. 5; Criteri, punti 3.1; 3.2)
 - alla localizzazione di aree idonee per grandi e medie strutture di vendita in conformità ai "Criteri di pianificazione"
- Le Province, con il PTCP a regime, e con la Conferenza dei Servizi, nella fase di prima attuazione, definiscono le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva, sulla base degli indirizzi della Regione e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile, provvedendo a tali scelte anche tramite la verifica delle idoneità delle aree proposte dai Comuni - nella sede della stessa Conferenza dei Servizi - di cui all'art. 7 della L.R. 14/99.

Le Province per determinare tali scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica valutano lo stato di fatto della rete e delle potenzialità urbanistiche per il commercio con le modalità già indicate per i Comuni nel punto precedente.

I Comuni (nelle proposte di localizzazione) e le Province (provvedendo alle scelte da definire nella Conferenza dei Servizi e a regime coi PTCP), sulla base delle indicazioni degli "Indirizzi" della Legge Regionale e dei "Criteri", combinano un quadro di compatibilità tra zone di possibile insediamento e tipologie di strutture distributive (anche con riguardo alle loro superfici); che risulta così definito:

Nei centri storici e nelle aree urbane "centrali":

- sviluppo e qualificazione degli insediamenti commerciali di vicinato, finalizzati a migliorarne integrazione e concentrazione e, attraverso apposite normative, urbanistiche di controllo dei cambi d'uso
- previsione di medie-strutture, centri commerciali di vicinato, complessi commerciali di vicinato, di norma nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o altri piani urbanistici attuativi o attraverso i progetti di valorizzazione di cui all'art. 8 L.R. 14/99 secondo modalità e localizzazioni sinergiche con la rete preesistente
- non previsione, di norma, di insediamento di grandi strutture di livello superiore e centri commerciali d'attrazione.

Nelle aree della periferia urbana:

- qualificare e potenziare assi commerciali e nuclei di servizio esistenti
- prevedere la presenza di medie strutture di vendita e complessi commerciali di vicinato, privilegiando azioni di razionalizzazione e ammodernamento di strutture esistenti, o nel caso di nuovi insediamenti privilegiando operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti industriali dismessi, laddove ciò possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti. Le zone ove si ritenga ammissibile ed idoneo l'insediamento di medie strutture vanno indicate nel PRG e debbono risultare coerenti con le scelte dello stesso, con le previsioni del PUT ove vigente, con le indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla L. 447/1995, con i PRU ove approvati. Tali insediamenti sono da prevedere in particolare nell'ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali; nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale; lungo gli assi delle viabilità urbane principali come definite dal PRG o dal PUT; in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo o previa approvazione di un piano urbanistico attuativo.

Negli ambiti periurbani delle grandi aree metropolitane nonché negli ambiti territoriali sovracomunali:

- armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi strutture commerciali; favorire la concentrazione di grandi e medie strutture di vendita o centri commerciali in aree commerciali integrate come definite al punto 1.8 dei Criteri collocate in prossimità dei nodi infrastrutturali che garantiscano la massima accessibilità
- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari deve essere previsto nelle suddette aree commerciali integrate, destinate dai piani urbanistici ad ospitare strutture commerciali, dotate di un sistema integrato di accessi e di parcheggi; e di collocazioni idonee in relazione ai flussi della viabilità sovracomunale e/o dei nodi interscambio con essa. O in ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture nelle quali l'insediamento di ulteriori strutture possa consentire e assicurare la razionalizzazione e il miglioramento del sistema di accessi e dei parcheggi. O in aree già insediate nelle quali si verifichi la dismissione di precedenti funzioni, che possono essere validamente destinate a funzioni anche commerciali.
- l'insediamento di grandi strutture di vendita e di aree commerciali integrate anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti può essere consentito solo in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli specificatamente tale insediamento; o previa approvazione di un piano urbanistico attuativo presentato anche al fine di prevedere nella convenzione impegni relativi

alle opere di integrazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie.

- l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita o di centri commerciali di livello superiore di cui al punto 1.4 lettera c) dei "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica" può essere previsto esclusivamente in ambiti configurabili come le aree commerciali integrate di livello superiore di cui al punto 1.8 secondo comma degli stessi Criteri.
- La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 nella fase di prima attuazione e i PTCP a regime, provvedono a valutare ed individuare le aree idonee a ospitare aree commerciali integrate e aree commerciali integrate di livello superiore che rappresentano poli funzionali e con la presenza di dotazioni strutturali che consentano la sostenibilità del carico urbanistico.

Tale impianto e processo di programmazione, nell'ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica, ha come esito quindi una programmazione reale degli insediamenti possibili di grandi strutture commerciali.

Le indicazioni così definite costituiscono pertanto riferimenti del sistema di valutazione per la concessione delle autorizzazioni all'insediamento di grandi strutture di vendita di cui all'art. 11 della L.R. 14/99.

In tale impianto di programmazione degli insediamenti commerciali quindi, si integra la individuazione dei "criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, ..." secondo le indicazioni della L.R. 14/99 art. 2 comma 9; art. 3, comma 2, lett. b.

Le finalità dichiarate dalla Legge sono in proposito:

- contenere l'uso di territorio
obiettivo di tutela da perseguire in sede di pianificazione territoriale e urbanistica;
- assicurare le compatibilità ambientali
introducendo modalità di valutazione di tali compatibilità (non solo a livello di singolo progetto, ma di scelte di piani territoriali ed urbanistici sul dimensionamento e la localizzazione)
- salvaguardare lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie distributive
Tale obiettivo di equilibrio - variabile nel tempo - comporta che le linee-guida riguardino: il dimensionamento dei piani territoriali ed urbanistici (capacità insediativa massima delle varie componenti) e l'attuazione degli interventi (l'equilibrio va evidentemente valutato nel tempo).

E' in sede di valutazione dei progetti di realizzazione delle strutture commerciali che la legge regionale definisce un secondo ruolo delle indicazioni regionali, come strumenti di valutazione rispetto:

- agli assetti insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore.

Il presente atto contiene pertanto, oltre alle indicazioni soprarichiamate:

- 2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di territorio;
- 2.b Criteri per la valutazione delle compatibilità ambientali ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita;
- 2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di capacità insediativa dei piani in rapporto alle grandi strutture;
- 2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacità insediativa delle diverse tipologie distributive;
- 2.e Criteri per la graduazione della attuazione ;
- 2.f Criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio;
- 2.g Prima fase di attuazione;
- 3.a Criteri specifici di valutazione di impatto dei progetti di insediamento;
- 3.b Indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle proposte.

La Giunta Regionale, con proprio atto, approva documenti tecnici a supporto delle attività di presentazione e valutazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita.

1.b I seguenti criteri si applicano a due fasi dell'attività di pianificazione:

- quella di prima attuazione, che comprende:
 1. La conclusione dell'attività di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati alla nuova disciplina del commercio
 2. La definizione dei criteri per il primo programma di attuazione degli interventi relativi a grandi strutture

- quella a regime, che prevede:
 1. In sede di aggiornamento dei PTCP: la definizione del dimensionamento della capacità insediativa e delle scelte strategiche di livello territoriale; la programmazione dei poli funzionali;
 2. In sede di pianificazione comunale: la definizione della programmazione operativa a livello comunale, attraverso il dimensionamento della capacità insediativa e la localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali (nel Piano Strutturale Comunale); la formulazione del programma di attuazione nel Piano Operativo Comunale, previsti dalla Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;
 3. La definizione, in sede di Regolamento Urbanistico-Edilizio, dei criteri relativi alle scelte autorizzative e degli elementi di indirizzo progettuale

(indicazioni e requisiti), come indicato al successivo par. 3 per la valutazione delle richieste.

1.c Modalità di attuazione

I criteri indicati al precedente punto 1.a trovano applicazione nell'ambito di "Piani operativi per gli insediamenti commerciali anche di interesse provinciale e sovracomunale", che costituiscono piani di attuazione nell'ambito dei PTCP e dei POC in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 26, 28, 30, 31, della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

Tali documenti, approvati e aggiornati con periodicità almeno triennale (o quinquennale in relazione alla durata dei POC) da parte dei Consigli Provinciali e Comunali, costituiscono strumenti per il coordinamento degli atti previsti dalla Legislazione regionale di pianificazione territoriale urbanistica e per il commercio, e delle misure per l'attuazione graduale degli interventi programmati.

Il Piano Operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale è costituito nei PTCP dai seguenti contenuti:

- a.1 Gli obiettivi delle politiche provinciali per il commercio e i criteri di valutazione dell'efficacia della loro applicazione
- b.1 Il dimensionamento della capacità insediativa, anche in riferimento alle compatibilità ambientali, assunto per le funzioni commerciali
- c.1 Il range di variazione ammesso per l'equilibrio della capacità insediativa complessiva nella provincia
- d.1 La programmazione dei poli funzionali (aree commerciali integrate di livello superiore) secondo le modalità definite dalla Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
- e.1 I criteri e gli strumenti per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio

Tali Piani si collocano nell'ambito dell'elaborazione e definizione dei PTCP; ovvero essi rappresentano piani settoriali di aggiornamento ed integrazione dei PTCP. In entrambi i casi per la elaborazione e definizione di tali Piani si attuano le procedure di cui all'art. 27 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

A livello comunale sono contenuti del Piano operativo per il commercio:

- a.2 Gli obiettivi delle politiche per il commercio e i criteri di valutazione dell'efficacia della loro applicazione
- b.2 Il dimensionamento della capacità insediativa assunto per le funzioni commerciali in sede di P.S.C.
- c.2 I progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
- d.2 Le disposizioni di salvaguardia e regolamentari per gli ambiti di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale

- e.2 Le scelte sulla riqualificazione urbana e sull'adeguamento della rete infrastrutturale e dei parcheggi
- f.2 I criteri di graduazione e l'attuazione prevista nel POC per gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita.

Il Piano operativo per gli insediamenti commerciali è collocato nell'ambito del POC o costituisce un piano attuativo ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio. Per la sua definizione ed approvazione si applicano quindi le procedure previste agli artt. 34, 35 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

2 CRITERI RELATIVI ALLE SCELTE URBANISTICHE E DI PROGRAMMAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE

CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

2.a Criteri relativi all'obiettivo del contenimento del consumo di territorio

2.a.1 Nei PTCP e nei PSC, nella localizzazione di nuovi insediamenti commerciali di grandi dimensioni va previsto il consumo di nuovo territorio (incremento dell'urbanizzazione) soltanto quando non sussistano alternative derivanti dal completamento o dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla riorganizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato.

I parametri da assumere per la valutazione del consumo di territorio possono essere sia valori assoluti (mq. di superficie territoriale), che relativi (incremento percentuale del territorio urbanizzato), riferiti all'intero ambito territoriale che i Piani destinano a aree per grandi strutture di vendita, aree commerciali integrate inferiori e superiori o poli funzionali. Come indirizzo generale, si valuta che l'incremento ammesso per il territorio urbanizzato (in termini di capacità insediative complessive inserite nei PTCP e nei PSC) debba essere contenuto entro lo 0,5% del territorio urbanizzato dell'intera provincia e l'1,5% a livello di singolo territorio comunale. Province e comuni potranno fissare valori di riferimento più contenuti, mentre dovranno adeguatamente motivare la scelta di valori più elevati.

2.a.2 Oltre al consumo diretto di territorio (superficie destinata all'insediamento delle strutture edilizie, alla viabilità e ai parcheggi di pertinenza), vanno considerati a livello comunale e sovracomunale (e conteggiati verificando il loro contenimento entro il 50% di incremento dei valori limite citati al comma precedente) gli effetti di confinamento, separazione, interclusione di territorio derivanti dalla localizzazione dell'area da destinare a grandi strutture di vendita, e delle infrastrutture relative.

2.a.3 Per ridurre il consumo di territorio - derivante in misura rilevante dalla dotazione di posti auto - i Comuni incentivano attraverso le norme urbanistiche dei PRG (POC e Regolamento Urbanistico-Edilizio) soluzioni che prevedano di realizzare posti auto in autorimesse interrato o in edifici pluripiano (ad esempio condizionando la realizzazione di una parte della superficie edificabile alla proporzionale sistemazione di una quota di territorio sottratto all'uso di parcheggi a raso), e progetti che prevedano l'integrazione delle funzioni con diversa frequenza temporale e conseguenti benefici di riduzione della dotazione di infrastrutture e parcheggi.

2.b Criteri per la valutazione delle compatibilità ambientali ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita

Oltre agli indirizzi definiti in sede di “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” (Del.n.1253 del 23.09.1999), ed in specifico ai punti:

2.2 Indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali

4.3 Indirizzi per l’insediamento delle grandi strutture di vendita

valgono le seguenti linee-guida.

2.b.1 Attraverso il PTCP le Province effettuano una verifica della sostenibilità e della compatibilità ambientale delle scelte relative al dimensionamento della capacità insediativa e alla individuazione delle aree idonee all’insediamento delle grandi strutture di vendita rispetto alle strategie di assetto territoriale di scala provinciale (linee di sviluppo, poli logistici, strategie insediative e infrastrutturali). Nonché degli effetti di tali scelte sulla rete viaria secondo i criteri indicati al successivo punto 2.b.2 verificando la compatibilità dei livelli di saturazione.

2.b.2 Verifica dell’accessibilità territoriale: i Comuni, all’atto della selezione delle proposte di localizzazione da sottoporre alla Conferenza dei servizi (oppure oggetto di Variante al PRG) effettuano una valutazione preliminare dei flussi veicolari generati e attratti in rapporto alla superficie di vendita ammissibile; la valutazione va effettuata con riferimento alle ore di punta della giornata del sabato e, per le zone urbane a destinazione mista, alle giornate e agli orari in cui possono generarsi effetti di sovrapposizione con altri traffici. I flussi relativi vanno confrontati con la capacità della rete esistente, definendo e prescrivendo le conseguenti esigenze di potenziamento (punto 4.3.1 dei Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica).

2.b.3 Applicazione in sede di pianificazione comunale di criteri di efficacia rispetto agli obiettivi strategici della pianificazione urbana: valutazione delle opportunità di trasformazione urbanistica connesse agli interventi (bonifica e riqualificazione di aree dismesse; completamento/potenziamento della rete infrastrutturale, ripolarizzazione di funzioni urbane, integrazione con altre funzioni,).

2.b.4 Verifica preliminare della compatibilità acustica: le aree devono essere comprese entro ambiti classificati in classe IV ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L.447/1995) e del DPCM 14.11.1997 (“Aree ad intensa attività umana”). Vanno considerati, in particolare per le strade di accesso, i problemi indotti dalla prossimità rispetto ad insediamenti residenziali (inquinamento acustico e atmosferico)

2.b.5 Verifica preliminare della compatibilità idrogeologica (impermeabilizzazione del suolo, capacità di smaltimento delle acque piovane): verifica della situazione delle infrastrutture nella zona (rete fognaria principale), e della possibilità di

realizzare opere idrauliche compensative (bacino di laminazione) per la regimazione delle portate di piena in caso di pioggia intensa

2.b.6 Verifica preliminare della compatibilità paesaggistico-ambientale: limitazione degli impatti sul paesaggio e sul sistema storico-culturale del territorio.

CRITERI RELATIVI AD OBIETTIVI DI EQUILIBRIO, GRADUAZIONE, EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE RELATIVA ALLE GRANDI STRUTTURE IN RAPPORTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE

2.c Criteri per il dimensionamento delle previsioni generali di capacità insediative dei piani in rapporto alle grandi strutture

2.c.1 Le Province definiscono attraverso il PTCP :

- indirizzi strategici per la localizzazione e il dimensionamento delle previsioni di grandi strutture di vendita, in rapporto a dichiarati criteri di sostenibilità e ad obiettivi di qualificazione urbanistica del territorio e dei livelli di servizio commerciale alla popolazione della provincia
- programmazione dei nuovi poli funzionali di progetto
- indirizzi ai Comuni per la definizione dei livelli di capacità insediativa da prevedere in sede di PSC (espressa in mq. di superficie territoriale destinata alla funzione del commercio in grandi strutture di vendita, alimentari e non, nelle varie forme tipologiche e aggregative), in rapporto alla popolazione presente.

Tali livelli terranno conto di:

- incremento della dotazione (modifica dei modelli di consumo)
- valutazioni delle proiezioni demografiche
- complessità delle operazioni di trasformazione urbanistica previste
- evoluzione delle tipologie
- eccedenza di previsione urbanistica necessaria al corretto funzionamento del mercato (potenziale concorrenza delle ipotesi)

Le Province articolano gli indirizzi e le scelte di pianificazione di cui sopra in base ad una valutazione della situazione e degli obiettivi di sviluppo entro gli ambiti territoriali sovracomunali definiti.

In sede di PTCP (e nella prima fase in sede di Conferenza dei servizi) vengono individuati tra quelli proposti dai Comuni gli ambiti territoriali idonei per la localizzazione delle grandi strutture di livello inferiore e di livello superiore (questi ultimi entro i poli funzionali esistenti o di previsione).

2.c.2 Definizione da parte dei Comuni delle previsioni urbanistiche

Ai sensi degli art.5 e 6 della L.R. 14/99 i Comuni effettuano il dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali in sede di PSC;

per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni:

- per le grandi strutture di livello inferiore la localizzazione va prevista in sede di PSC (entro gli ambiti territoriali di cui agli articoli A11-A13 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio: ambiti da riqualificare; ambiti per i nuovi insediamenti; ambiti specializzati per attività produttive); la relativa attuazione è demandata al POC;
- per le grandi strutture di livello superiore il PSC recepisce gli ambiti dei poli funzionali definiti in sede di PTCP, la cui attuazione è demandata ai POC secondo le modalità indicate dall'art. A15 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio .

2.d Criteri per lo sviluppo equilibrato della capacità insediativa delle diverse tipologie distributive

2.d.1 In sede di PTCP le Province definiscono, nell'ambito e nel rispetto delle modalità e degli indirizzi sopra indicati, valori di equilibrio dei parametri caratteristici dell'offerta commerciale a livello comunale e provinciale nelle diverse tipologie, rispetto ai rispettivi dimensionamenti delle capacità insediative sottoponendoli di norma ogni 3 anni e comunque entro 5 anni a verifica in base al monitoraggio della situazione, e a conseguente adeguamento; essi sono:

- range di variazione percentuale rispetto alla situazione attuale della consistenza delle classi dimensionali delle grandi strutture di vendita nell'alimentare e nel non alimentare (valori percentuali rispetto al totale della dotazione, ed eventualmente valori assoluti)
- range di variazione della dotazione di superfici di vendita per 1000 abitanti (grandi strutture alimentari e non)
-

da assumere come riferimento per l'adeguamento dei P.S.C. e per l'attuazione attraverso i P.O.C., per il dimensionamento della quota di capacità insediativa relativa alle grandi strutture.

2.d.2 In sede di P.S.C. i Comuni verificano la compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali; in sede di P.O.C. i Comuni individuano gli interventi da attuare e definiscono le relative possibilità edificatorie in misura conforme agli indirizzi provinciali.

Saranno quindi considerati con precedenza gli interventi relativi alle classi dimensionali e/o alle tipologie di servizi più lontani dall'intervallo considerato accettabile in sede di programmazione della capacità insediativa di cui al punto 2.d.1.

2.e Criteri per la graduazione dell'attuazione

2.e.1 Nelle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica le Province e i Comuni introducono strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni dei Piani,

mettendo in relazione gli obiettivi, i requisiti prestazionali e il livello di dotazioni esistenti e previste.

Nella fase a regime, attraverso i piani operativi per il commercio inseriti nei P.C.T.P. e nel P.O.C.:

- le Province programmano i poli funzionali;
 - il Comune utilizza il P.O.C. come strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica triennale, in cui inserire una quota delle previsioni insediative del Piano Strutturale Comunale, sulla base degli indirizzi contenuti nel PTCP (par. 2.d.1) e di una specifica valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel Piano Strutturale stesso.

2.e.2 Nell'ambito delle potenzialità insediative definite dal PSC (e in fase transitoria dal PRG adeguato in sede di Conferenza dei Servizi) il dimensionamento del programma attuativo in sede di POC (costituito in fase transitoria dal Programma di cui al par. 2g1) tiene conto dei seguenti obiettivi:

- Funzionalità e collocazione del progetto in strategie e interventi urbano-territoriali di riqualificazione (ex L.R. 19/98); o di valorizzazione commerciale (ex L.R. 14/99)
- Interventi che riducono lo squilibrio territoriale esistente in aree con i problemi di evasione commerciale indotti da squilibri localizzativi dell'apparato distributivo.
- Interventi che utilizzano aree già urbanizzate (dismesse, degradate, sottoutilizzate), o contenitori dismessi, da preferire a progetti che prevedono nuova urbanizzazione
- Interventi che valorizzano l'identità culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione di attività commerciali tradizionali peculiari della zona, sia attraverso la qualificazione architettonica e paesaggistica dell'intervento.
- Progetti che prevedano ritorni occupazionali positivi, come nuova occupazione dipendente e come previsione di insediamento, nelle aree o centri commerciali anche di piccoli esercizi.
- Nell'ambito degli obiettivi e delle priorità delle tipologie progettuali sopra indicate, si indica una ulteriore priorità per gli Interventi con minore impatto ambientale, con particolare attenzione al traffico indotto sulla rete infrastrutturale esistente contestualmente alla attuazione del progetto (non quella in previsione)

Per la definizione degli interventi relativi a grandi strutture commerciali da inserire nel POC i Comuni possono procedere con la individuazione diretta di ambiti di intervento; ovvero con le modalità di selezione di tali ambiti e di progetti di insediamento, indicate all'art. 30 comma 9 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio .

I criteri per la graduazione degli interventi nel POC tengono conto inoltre dei seguenti elementi:

- completamento del sistema infrastrutturale previsto dal Piano
- miglioramento del livello di servizio ai cittadini
- equilibrio nel rapporto con altre tipologie di strutture di vendita presenti.

I criteri di graduazione si esprimono a due livelli:

- inserimento della previsione nel P.O.C.
- valutazione dei progetti, per il rilascio delle autorizzazioni in sede di Conferenza dei servizi Comune-Provincia-Regione (in particolare per la valutazione di proposte concorrenti)

2.e.3 Contestualmente all'avvio della fase operativa per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita la Regione verifica, in base ai Piani operativi per gli insediamenti commerciali redatti dalle Province e Comuni interessati, il completamento degli atti previsti dalla L.R. 14/99, vale a dire:

- definizione dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
- definizione delle disposizioni di salvaguardia e regolamentari per gli ambiti di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale
- definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture
- definizione delle scelte sulla riqualificazione urbana e sull'adeguamento della rete infrastrutturale e dei parcheggi

2.f Criteri per la verifica di efficacia rispetto agli obiettivi delle politiche sul commercio

Il processo di pianificazione si fonda sulla verifica periodica da parte delle Province e dei Comuni dell'attuazione dei piani e dell'andamento delle autorizzazioni (natalità e mortalità degli esercizi, distribuzione delle sedi), verificando in particolare i seguenti fenomeni:

- la qualità del servizio commerciale entro un ambito urbano in rapporto alle caratteristiche della popolazione presente (vicinato, prossimità)
- gli esiti di progetti di valorizzazione commerciale
- l'andamento del processo di riqualificazione urbana (eliminazione di situazioni di degrado funzionale e sociale)
- lo stato di efficienza della rete dell'accessibilità pubblica e privata e dei parcheggi
- i cambiamenti nelle abitudini di acquisto
- lo stato di equilibrio nella distribuzione tipologica e spaziale dell'offerta di servizi commerciali.

Le Province ed i Comuni realizzano tali valutazioni di efficacia, con cadenza almeno triennale ("Attuazione ed esiti del Piano Operativo del Commercio"), facendone discendere indicazioni per l'ulteriore fase di programmazione)

DEFINIZIONE DI MISURE RELATIVE ALLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE

2.g Prima fase di attuazione

2.g.1 Si definisce prima fase di attuazione quella dal momento attuale fino all'adeguamento dei piani provinciali e comunali alla Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, come stabilito nell'insieme delle disposizioni dell'art. 41 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio .

I Comuni in tale fase predispongono un primo programma di attuazione degli interventi relativi alle grandi strutture. Per la verifica e realizzazione di tale programma i Comuni proponenti chiedono alla Provincia la convocazione di una Conferenza di pianificazione alla quale dovranno partecipare anche la Regione e i Comuni dell'ambito sovracomunale interessato al fine di raggiungere un accordo di pianificazione vincolante per le deliberazioni delle Conferenze di servizi per l'autorizzazione (ex art. 11 L.R. 14/99). In tale sede la Regione verifica anche la realizzazione delle procedure e degli atti previsti dalla normativa vigente.

La Regione interviene affinché:

- a) la Conferenza dei servizi (ex art. 7 L.R. 14/99) realizzi l'adeguamento dei PRG con l'indicazione delle aree idonee all'insediamento di grandi e medie strutture di vendita tra quelle già comprese per la funzione commerciale nei PRG vigenti o adottati
 - provveda alla ricognizione e indicazione dei poli funzionali esistenti, in raccordo con quanto stabilito all'art. A15 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, individuando come tali quelle aree aventi le caratteristiche stabilite nei criteri regionali (punto 1.8 secondo comma) con almeno 5ha di superficie territoriale e già individuate nei PTCP o nei PRG vigenti; demandando all'aggiornamento sopra indicato dei PTCP, con i "Piani per gli insediamenti commerciali ..." la ulteriore eventuale programmazione di nuovi poli funzionali con le modalità indicate dalla Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio .
- b) i programmi di attuazione predisposti dai Comuni e validati con gli accordi di pianificazione sopra indicati siano realizzati, attuando gli obiettivi indicati al precedente punto 2.e.2 e i Criteri di cui al punto 2d.

Per i piani operativi per gli insediamenti commerciali dei Comuni vengono esaminate prioritariamente le domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 (art.19 L.R.14/99).

- c) su tali programmi sia realizzata la consultazione con le organizzazioni del commercio, sindacali e dei consumatori più rappresentative , come indicato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 11 della L.R. 14/1999

La priorità di attuazione, all'interno degli ambiti definiti idonei in sede di Conferenza dei servizi, verrà applicata, per ordine cronologico di presentazione delle domande,

fino al momento in cui l'autorizzazione comporterebbe il superamento del valore massimo dell'intervallo di variazione della dotazione definito per l'intera provincia.

L'esame delle proposte viene effettuato in sede di Conferenza dei servizi Comune - Provincia - Regione nel rispetto dei criteri di graduazione di cui al par. 2.e, e sulla base dei criteri specifici di valutazione relativi alle scelte autorizzative, di cui al punto 3 del presente atto.

La fase di prima attuazione ha durata triennale e comunque fino all'approvazione dei nuovi PTCP.

Decorso tale termine, saranno esaminate soltanto le domande relative a previsioni urbanistiche che saranno contenute nei nuovi PTCP e negli strumenti attuativi dei Comuni.

3. CRITERI RELATIVI ALLE SCELTE AUTORIZZATIVE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI COMUNE-PROVINCIA-REGIONE

3.a Criteri specifici di valutazione di impatto dei progetti di insediamento

3.a.1 Condizione preliminare: la proposta rientra nei criteri di priorità che la Provincia e i Comuni hanno definito per l'attuazione del programma di insediamenti commerciali (condizione rispettata con l'inserimento nel P.O.C.)

3.a.2 Congruenza urbanistica: coerenza con il quadro delle azioni di riqualificazione previste dal Piano, e con le politiche di valorizzazione delle zone storiche (condizione rispettata con l'inserimento nel P.O.C.)

3.a.3 Tempi di attuazione: coerenza con il quadro infrastrutturale e con il complesso delle condizioni al contorno previste in sede di PTCP e PRG

3.a.4 Impatto ambientale e possibilità di mitigazione

- Stima del traffico generato e attratto nelle giornate e ore di punta. Effetti di redistribuzione del traffico sulla rete stradale esistente, e valutazione dell'esito globale;
- Clima acustico della zona, effetti di inquinamento connesso al traffico previsto, in rapporto all'importanza e alla prossimità dei potenziali "bersagli" più significativi
- Atmosfera: situazione attuale e stima degli effetti indotti dalle emissioni (CO₂, polveri)
- Acque superficiali: alterazione del regime idrico superficiale, possibilità di smaltimento delle acque piovane in rapporto alla capacità della rete e dei corpi idrici recettori
- Paesaggio: struttura percettiva e struttura storico-culturale; modifiche rilevanti indotte dal progetto

- Inquinamento dell'acquifero sotterraneo (acque di prima pioggia); uso dell'acqua piovana: possibilità di effettuare la depurazione delle acque di prima pioggia (particolarmente inquinate), attraverso rete separata o depurazione in loco; possibilità di accumulo di acqua piovana e riuso in loco

- Impatti energetici: consumi previsti, possibilità di contenimento

- Adeguamenti e mitigazioni previste dal progetto proposto: efficacia, danni residui. Possibilità di introdurre in sede di autorizzazione prescrizioni specifiche relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali, e alla ulteriore riduzione dei rischi e mitigazione dei danni ambientali

3.a.5 Impatto socioeconomico: effetti occupazionali specifici dell'iniziativa, effetti sulla qualità dei servizi al consumatore

3.a.6 Valutazione dell'innovatività della tipologia commerciale proposta, in rapporto al quadro delle tipologie presenti sul territorio

3.a.7 Criteri in fase di attuazione: le autorizzazioni per i parchi commerciali vengono rilasciate ad ogni singola struttura, ove necessarie, previa approvazione e convenzionamento del progetto complessivo.

3.a.8 Valutazione della solidità economico-finanziaria del progetto: i Comuni e le Conferenze dei servizi devono valutare la coerenza delle informazioni e delle previsioni fornite dal promotore, per evitare i rischi per l'ambiente e per il tessuto socioeconomico connessi al possibile fallimento di iniziative non adeguatamente progettate e sostenute.

3.b Indirizzi progettuali e requisiti per la valutazione delle proposte

In sede di Conferenza dei Servizi Comune-Provincia-Regione ex art. 11 L.R. 14/99 le proposte vengono valutate anche con riferimento ai seguenti indirizzi progettuali e requisiti, che possono assumere il ruolo di criteri di preferenza nel caso di domande concorrenti per l'attuazione dello stesso intervento, o nel caso di adozione di procedure di cui all'art. 30, comma 9 della Legge regionale contenente la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio come specificato al punto 2.e.2

- Progetti che aumentano il livello di servizio ai consumatori, sia quantitativo (riducendo le situazioni di maggiore distanza dai livelli di servizio auspicati a livello locale), che qualitativo, in quanto tipologie innovative non presenti o scarsamente presenti sul mercato locale.
- Valutazione della coerenza della funzione che si intende svolgere nella proposta rispetto all'insieme dell'offerta commerciale. A questo proposito si possono definire quattro tipologie funzionali principali: convenienze legate alla prossimità, convenienze legate a grandi flussi di traffico (stazioni, aeroporti, ...), attrazione,

shopping. Integrazione nella valutazione delle proposte e nelle forme di autorizzazione delle attività para commerciali ed extra commerciali necessarie al corretto svolgimento delle funzioni della struttura integrata

- Progetti con maggiori sinergie funzionali rispetto al contesto (interscambio tra grande struttura, parcheggi, pubblici esercizi e altri servizi delle zone urbane)
- Progetti che utilizzano innovazioni nell'organizzazione e nella struttura di vendita, ad esempio i cosiddetti "servizi d'acquisto", che riguardano il livello di accoglienza, la struttura degli assortimenti, le modalità di pagamento, gli orari di apertura, ecc.
- Progetti che presentano modalità di gestione dei servizi logistici (differenti dall'e-commerce) innovativi, riguardanti il trasporto, lo stoccaggio, il packaging dei prodotti e lo smaltimento degli imballaggi.
- Preferenza ai progetti che favoriscono la concorrenza intra-type per incrementare l'offerta e la possibilità di scelta dei consumatori, evitando il rischio di posizioni oligopolistiche che danneggiano il consumatore."''

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Attività Produttive" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 2630 del 28 febbraio 2000;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 25 febbraio 2000, progr. n. 293, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * * *

MCC/dn